



Verbale dell'assemblea dei soci del 15/07/2026

Il giorno 15 luglio 2026, alle ore 09:00, in Pordenone in via rive fontane n. 34, si è riunita l'Assemblea della "Associazione Musicale Fadiesis", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica vigente statuto sociale per adeguamento RUNTS

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Giannino Fassetta, che chiama la Sig.ra Stefania Fassetta a svolgere la funzione di segretario, che accetta. Il Presidente

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci, così come previsto dall'art. 10 dello statuto/regolamento, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti n° 67 (SESSANTASETTE) soci su n° 67 (SESSANTASETTE) soci iscritti
- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo e unico ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, su richiesta espressa del RUNTS ha indetto l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, conforme ai dettami del D.lgs. 117/17 stesso, modificando i vari articoli interessati.

Successivamente il Presidente da lettura della proposta del nuovo statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 33 (TRENTATRE) articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n. 33 (TRENTATRE) articoli, viene posto in votazione palese il nuovo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto (Allegato A) e ne forma parte integrante e il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Giannino Fassetta

Il Segretario

Stefania Fassetta

17 LUG, 2026
atto registrato a Pordenone il _____
al n° 883 Mod. 3 con liquidati € 229,00
di cui per imposta IPOT. € _____
con allegati: 1



Allegato A al Verbale dell'assemblea dei soci del 03/06/2026

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 17 LUG. 2026 al
n° 883 Mod. 3 con
liquidati € 221,00 di cui
per imposta IPOT. € 3

STATUTO

Come da atto costitutivo del 04 agosto 2008 e modifiche apportate dall'Assemblea
dei soci dei giorni 28 marzo 2010 e 03 giugno 2026

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

1.1 Ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato
come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di
associazioni, è costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge,
l'Associazione denominata "Associazione Musicale Fadiesis", di seguito indicata
anche come "Associazione".

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone, in via Rive Fontane n.
34. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pordenone
non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e
successiva comunicazione agli uffici competenti

1.3 Essa opera principalmente presso la struttura di Pordenone ove è stabilita la
sede legale e le manifestazioni finalizzate all'attività pubblica di raccolta fondi
possono essere organizzate in qualsiasi luogo d'Italia.

1.4 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.5 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

2.1 Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di
"associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione



sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Musicale Fadiesis APS" oppure "Associazione Musicale Fadiesis associazione di promozione sociale".

2.2 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Scopi e finalità

3.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

3.2 L'Associazione ha come scopo principale la promozione della musica come strumento di crescita culturale, artistica, educativa e sociale. In particolare, l'Associazione nasce con un progetto innovativo volto a riposizionare la fisarmonica, valorizzandola non solo come strumento della tradizione popolare, ma anche nei repertori classico, contemporaneo e jazzistico.

La sua missione comprende diversi obiettivi: promuovere la cultura musicale attraverso concerti, festival, rassegne e attività didattiche; favorire la formazione di musicisti mediante scuole di musica, masterclass e percorsi di alta formazione; utilizzare la musica come linguaggio universale capace di mettere in relazione persone, territori e culture diverse; collaborare con istituzioni, associazioni e realtà italiane e internazionali per sviluppare progetti artistici e interculturali; valorizzare il territorio attraverso iniziative culturali che coinvolgano la comunità.

3.3 L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del



Codice del Terzo Settore in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di

denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) educazione istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa (lettera d);

b) interventi di tutela, valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo (lett. i);

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e

della difesa non armata (lett. v);

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (lett. w).

3.4 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale

prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone

aderenti agli enti associati.

3.5 Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche

ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché

collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità

statutarie.

Art. 4 – Attività

4.1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti

attività promuovendo corsi, seminari, attività didattiche teorico pratiche, laboratori,



giornate di studio, convegni, mostre, ricerche, pubblicazioni, spettacoli in genere, viaggi d'istruzione e visite guidate, incontri a carattere ricreativo, biblioteche ed ogni altra attività che si proponga:

a) l'istruzione, la promozione e gestione di scuole e corsi aventi finalità di educazione culturale e musicale;

b) cura della pubblicazione di opere prodotte dai propri associati o da terzi, inedite o già edite;

c) rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti ed istituti, aventi gli stessi fini, promuovendo iniziative comuni.

Potrà inoltre:

d) federarsi, su decisione del Consiglio Direttivo, con organismi analoghi, mantenendo però la propria individualità ed autonomia organizzativa ed amministrativa;

e) accettare donazioni e legati, vendere gli immobili e beni immobiliari acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalità della Associazione;

f) acquistare, vendere, noleggiare e permutare beni mobili ed immobili; effettuare operazioni di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare;

g) ricevere e concedere beni in comodato o in diritto di superficie;

h) istruire pratiche di richiesta per l'accesso all'ottenimento di contributi pubblici;

i) rappresentare la musica in particolare e l'arte in genere nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4.2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse

è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea

dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e

dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4.3 L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

5.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

5.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati

6.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

6.2 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

6.3 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6.4 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dall'art. 9 ("Cause di cessazione del rapporto associativo") e non può essere



disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione

7.1 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere obbligatoriamente indicate le ragioni e le motivazioni che ispirano ed inducono il richiedente a volersi associare; oltre a ciò, deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

7.2 Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

7.3 L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

7.4 L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

8.1 Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

8.2 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

8.3 Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

8.4 Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

9.1 La qualità di associato si perde per:



a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;

9.2 L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

9.3 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

9.4 L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote

associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art. 10 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

10.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

10.5 Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite

11.1 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui



il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

11.2 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

11.3 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 20% (venti per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art. 12 – Organi dell'Associazione

12.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

12.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

13.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

13.2 Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi

rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e

firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una

sola delega per associato.

13.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di

delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del

bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

13.4 La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email

almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo,

il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti

all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata

almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

13.5 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i

partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo

simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di

partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il



Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

13.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

13.7 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

14.1 È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) nominare e revocare il revisore legale o la società di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

 i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

14.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

15.1 È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

15.2 Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 – L'Assemblea degli associati: regole di voto



16.1 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

16.2 L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

16.3 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è ammessa la procedura di voto mediante scrutinio segreto.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

17.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 9, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

17.2 Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.3 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

17.4 L'assemblea degli associati potrà deliberare un compenso per l'attività svolta

dai componenti del Consiglio Direttivo, entro i limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, terzo comma, del d.Lgs. 117/2017.

Art.18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

18.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

18.2 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

18.3 In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro la giornata che precede la data fissata per la riunione;

18.4 In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

18.5 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

18.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

18.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

18.8 Le votazioni si effettuano con voto palese; nei casi di votazioni riguardanti le persone, è ammessa la procedura di voto a scrutinio segreto.

18.9 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto



nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 – Competenze del Consiglio Direttivo

19.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione

delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

19.3 Il Segretario della riunione del consiglio direttivo si occupa in generale della predisposizione del verbale della riunione e dell'aggiornamento del relativo libro sociale e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

20.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

20.2 Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

20.3 La durata in carica è quella del Consiglio Direttivo.

20.4 La carica di Presidente può essere revocata dall'assemblea degli associati con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

20.5 La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

20.6 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;



d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

20.7 In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio

Direttivo

21.1 La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

21.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, procederà direttamente l'assemblea dei soci alla nomina degli stessi, secondo le regole dell'articolo 17 del presente Statuto. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

21.3 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni

dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

22.1 L'organo di controllo, qualora nominato, potrà essere monocratico oppure formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

22.2 L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

22.3 Esso nomina al proprio interno un Presidente.

22.4 Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

22.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

22.6 I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 – Competenze dell'organo di controllo

23.1 È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile



dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

23.2 Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

23.3 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 – Revisione legale dei conti

24.1 Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017 l'assemblea dell'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. Il revisore legale dei conti o la società di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

24.2 Il revisore legale dei conti o la società di revisione vengono incaricati per esercitare la revisione, per un periodo non inferiore a tre esercizi e l'incarico è rinnovabile.

24.3 Il revisore o la società di revisione hanno il compito di esercitare la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalle leggi in materia di revisione legale dei conti per gli enti del terzo settore.

24.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore o la società di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Associazione provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

24.5 Il revisore o la società di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 – Responsabilità degli organi sociali

25.1 I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e i revisori (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V – I libri sociali

Art.26 – Libri sociali e registri

26.1 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il registro dei volontari.

26.2 L'Associazione dovrà in ogni caso tenere ogni altro libro e/o registro previsto dal Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117.



Titolo VI – Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di

esercizio

Art.27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

27.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

27.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 – Risorse economiche

28.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 – Bilancio di esercizio

29.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Art. 30 – Bilancio sociale

30.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e realizza tutti gli adempimenti necessari.

Art. 31 – Convenzioni

31.1 Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

31.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

TITOLO VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

32.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

32.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o affini, operanti nella Regione Friuli Venezia-Giulia



secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art.33 – Norme di rinvio

33.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

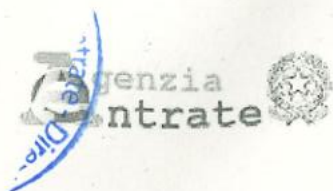
I componenti autorizzano il "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative dell'ufficio notarile dichiarando di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente

Giannino Fassetta

Il Segretario

Stefania Fassetta



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PORDENONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: PORDENONE

Registrazione di Atto Privato

Il 17/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIK , serie 3 , numero 883

data di stipula: 15/07/2026

ident.vo telematico: TIK26L000883000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 01627140930

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01627140930				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 224,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

